

**COMUNE di MONTEGIORGIO (Fm)**

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Prot. n° 165 ORDINANZA n° 03 del 4 gennaio 2019

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'****IL SINDACO**

**VISTA** la comunicazione in data **18 dicembre 2018**, prot. n° **17218** da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, con la quale si comunicava che in seguito alla segnalazione telefonica dall'Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, dott. Alan Petrini, si è recato lungo la strada Comunale Santa Susanna, dove ha accertato:

1. *il crollo di una porzione del muro laterale longitudinale dell'immobile distinto all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al fog. 40 del Comune di Montegiorgio, alla particella n° 360, intestato a:*
  - a. *Vita Augusta* *proprietaria per ¼*
  - b. *Vita Giuseppe* *usufruttuario per 1/1*
  - c. *Vita Giuseppe Giovanni* *nuda proprietà per 2/4*
  - d. *Vita Teodolina* *Nuda proprietà per ¼**posto longitudinalmente e limitrofamente alla sede della strada Comunale Santa Susanna (lato nord-ovest);*
2. *la presenza, lungo la carreggiata stradale, di materiale di risulta proveniente dal crollo del muro, che impediva il transito sia veicolare che pedonale;*
3. *che non sono derivati danni alle persone o alle cose.*

**ACCERTATO** che:

1. E' stata delimitata la zona oggetto dell'intervento con transenne in modo da impedire il transito lungo la strada comunale e avvisato il Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo che, dopo breve tempo, con l'ausilio di un'autoscala, dopo ispezione visiva, metteva in sicurezza la parete facendo cadere le porzioni di muro pericolanti;
2. Si è proceduto a una verifica dei luoghi limitrofi al crollo, appurando che la copertura e altri muri richiedono opere di consolidamento statico e rifacimento muratura;
3. Non potendo interdire il transito sia pedonale che veicolare per un lungo periodo di tempo, soprattutto in presenza di maltempo, di possibili nevicate e gelate, nelle more dell'espletamento dell'iter burocratico e di messa in sicurezza dell'immobile, si è successivamente provveduto a liberare la carreggiata e a posizionare dei new jersey di plastica riempiti di acqua, al fine di impedire l'occupazione della carreggiata stradale a seguito di eventuale caduta di ulteriori detriti.
4. Tale circostanza comporta un pericolo per l'utenza stradale e per la pubblica incolumità determinando gravi ripercussioni sulla strada comunale a servizio della contrada Santa Susanna, nonché all'utenza pedonale;
  1. L'attualità e della concretezza del pericolo determinato dal grave dissesto e dalla deformazione delle pareti che richiede tempi brevi di intervento per la messa in sicurezza del sito;
  2. La concomitanza della stagione invernale, valutando la possibilità che gli eventi atmosferici ad essa correlati possano aggravare repentinamente le criticità sopra evidenziate;

**DATO** atto che esistono gli estremi per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in quanto l'edificio è posto in fregio ad una via pubblica;

**RILEVATA** quindi la necessità di rimuovere la situazione di pericolo in atto e al fine di mantenere attiva la rete viaria della contrada oltre che di operare a tutela del patrimonio privato, per rimuovere la situazione di pericolo in atto;



## COMUNE di MONTEGIORGIO (Fm)

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

**ACCERTATO** che il fabbricato è sito a Montegiorgio e da diversi anni versa in stato di abbandono ed è sito lungo la strada comunale Santa Susanna ed è distinto all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al fog. 40 del Comune di Montegiorgio, alla particella n° 360, intestato a:

- Vita Augusta                                      proprietaria per ¼ (eredi)
- Vita Giuseppe Giovanni                      nato a Montegiorgio li 15.12.1926, residente a Ruffrè – Mendola (trento) in via dell'Alpe n° 14/c  
nuda proprietà per 2/4
- Vita Teodolinda                                      nuda proprietà per ¼ (eredi)

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54 , comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008;

**VISTO** l'art. 650 c.p. , dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

**RITENUTO** indispensabile imporre ai proprietari la messa in sicurezza dell'immobile di cui sopra allo scopo di garantire la pubblica incolumità, tenendo conto che gli interventi di ripristino dovranno essere realizzati sotto la guida di un tecnico abilitato;

**CONSIDERATO** che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

### ORDINA

1. Ai sig.ri proprietari come sopra generalizzati, unitamente ad altri eventuali comproprietari interessati, di provvedere alla eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, mediante la messa in sicurezza dell'immobile e delle strutture pericolanti, lo sgombero del materiale di risulta presente, il ripristino di adeguate norme igieniche riguardanti lo stabile posto in via Santa Susanna distinto all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al fog. 40 del Comune di Montegiorgio, alla particella n° 360 entro l'improrogabile termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente provvedimento. Tutti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato; l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, dovrà essere attestato da un tecnico abilitato incaricato dai proprietari dell'immobile.
2. Il costante, assiduo ed attento controllo nel tempo dell'efficienza e dello stato di manutenzione delle opere provvisorie, fino ad esecuzione di interventi radicali e risolutivi per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità;
3. Con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che, qualora i summenzionati proprietari coeredi, non diano attuazione all'ordinanza entro il termine stabilito, le opere necessarie di messa in sicurezza dell'immobile, con demolizione delle parti pericolanti, verranno effettuate dal Comune, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente e susseguente all'intervento;

### COMUNICA

- Che se non adempissero immediatamente a quanto ingiunto all'atto della notifica della presente, oltre alle responsabilità penali e civili derivanti da eventuali danni a persone o cose, il Comune provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. (ove ricorra il caso);



## COMUNE di MONTEGIORGIO (Fm)

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. **Maurizio Luchetti** per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

### DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata alla Procura della Repubblica di Fermo e al Comando Stazione Carabinieri di Montegiorgio.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti è inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Civica Residenza 4 gennaio 2019

IL SINDACO

*Michèle Orterzi*

